

PASQUALE FEMIA*

Ermeneutica dell'opposizione

ENGLISH TITLE

Opposition Hermeneutics

ABSTRACT

Arguing about J.C. Dannhauer's antithesis *interpretatio/calumnia*, the opposition hermeneutics focuses the interplay between textualization and closure. Every act of interpretation constitutes the *interpretandum* as an object. The closure of the interpreted text opens the way to multiple readings. The objectivity made by interpretation fulfills the fundamental quality of normativity: Ought as uprising against Being. Moving from the textual closure, legal hermeneutics translates in the social communication's sphere what legal normativity has imposed as untranslatable. Ends up in a valid norm or not, any act of interpretation has propositional efficiency. The task of a renewed democratic hermeneutics is to safeguard the dignity of the defeated interpretation in the hermeneutic arena.

KEYWORDS

Objectivity – Immanence – Normativity – Hermeneutical – Efficiency.

*Das Wort ist keine Gabe, sondern physikalisch wie
moralisch eine Einwirkung auf einen andern
Gegenstand, ein Stoß.*

R. von Jhering, 1858, 471¹

La distanciaciacion est la condicion de la compréhension.

P. Ricoeur, 1986, 117

* Professore ordinario di Diritto Privato presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

1. «La parola non è un dono, ma dal punto di vista fisico quanto morale un'azione su di un altro oggetto, un urto». La frase si legge nella premessa all'analisi dell'interpretazione nell'ambito del diritto romano arcaico.

1. CALUNNIA

Bianco è il contrario di nero; bello di brutto. Il contrario di interpretazione qual è?

Il contrario di *interpretazione* – scrive Johann Conrad Dannhauer nel suo *Idea boni interpretis* – è *calunnia*:

Nomen interpretationi oppositum est, CALVMNIA: quae quidem vox in genere quamvis fallaciam & fraudationem in iudicio factam notat, specialissime nimis callidam & malitiosam interpretationem iuris; iuxta *Tull. lib. I. de off. μέσων* autem & communiter, sicut hoc in loco, significat mendacem interpretationem verborum².

Calumnia, come esplicita il riferimento al *De officiis* ciceroniano, sta per falsa accusa. Dannhauer muove da questo luogo assai noto (nel *De officiis*, I, 33, si prosegue immediatamente dopo con *summum ius, summa iniuria*) non perché sia interessato al significato giuridico originario, legato alla frode, all'inganno, alla malizia e alla specifica regolazione processuale del diritto romano³; gli interessa pervenire ad un concetto generale: non soltanto nel diritto, ogni interpretazione mendace costituisce una calunnia. Muovendo dal pericolo costante di *fare violenza con la falsità non intenzionale di un linguaggio complesso* (questa ci sembrerebbe la miglior definizione dell'ermeneutica della calunnia)⁴, soltanto riflettendo alla luce nera della costante *possibilità della calunnia* – quale opposizione, non contraddizione⁵, dell'atto interpretativo – si comprende quale sia lo spazio dell'ermeneutica che sappia muoversi, come è stato felicemente detto, «dal basso»⁶, nella costruzione di una teoria giuridica democratica e della sua complessa legalità⁷. «Ermeneutica indica in questo senso», al pari della dialettica in Adorno, «un pensiero contro se stesso»⁸. Un pensiero vigile su ciò che porta fuori dalla prigione del testo significante, soprattutto quando abbia valenza normativa: «l'ermeneutica giuridica» è «il tentativo di non farsi frodare dalle proprie pretese di universalità e dalle asserite necessità del pensiero – e ciò sia assumendo attitudine sia descrittiva che critica – ma piuttosto di ripensare *contro*»⁹.

2. J. C. Dannhauer, 1630, 30. Sul quale W. Detel, 2011, 93-5.

3. A. M. Giomaro, 2003, 119-67.

4. Ciò soprattutto se si guarda al fondo inconcettuale della violenza, al suo carattere abissale, multiforme, sì che ogni discorso sulla violenza rischia di perdersi in «pseudorazionalizzazioni»: B. Waldenfels, 2014, 151.

5. R. Guardini, 2019, 80.

6. G. Zaccaria, 2015, 125.

7. P. Perlingieri, 2005, 188-214.

8. I. Augsberg, 2016, 99-100.

9. Ivi, 100 (corsivo aggiunto).

2. DIALOGARE O INTERPRETARE

Per interpretare bisogna essere convinti che serva a qualcosa. Nessuno interpreta chi/cosa non abbia già comunicato. La comunicazione interpretata (meglio: interpretata come interpretabile) è un evento accaduto, non un evento diveniente. *Si dialoga con un soggetto, si interpreta un oggetto.* Quando è in corso una conversazione, qualsiasi dubbio è risolubile semplicemente interrogando; quando si interpreta, invece, si assume implicitamente che la comunicazione interpretata sia chiusa, conclusa in quanto tale.

L'oggetto interpretabile è definito pragmaticamente: è oggetto ciò che nelle azioni comunicative sia trattato come tale. Non occorre accedere a tesi epistemiche o addirittura ontologiche. Non importa decidere se interpretare sia un metodo per conoscere l'altro da noi (o persino l'altro da noi in noi stessi) e ancor meno se interpretare sia l'unica via di accesso all'Essere. È indubbio che la recente riformulazione di una ermeneutica filosofica impostata sulla oggettualità¹⁰ lascia risaltare la distanza tra interpretante e interpretato¹¹, che una eccessiva insistenza sulla comunità linguistica e la confusione tra esperienza collettiva e realtà esterna avevano fin troppo trascurato. Ma non c'è bisogno di impegnarsi in discussioni sulla linguisticità dell'Essere per riconoscere la differenza tra agire un dialogo e compiere un'interpretazione. Del resto, la contrapposizione tra ermeneutica e (nuovo) realismo è soltanto apparente¹²: l'*objectum* inemendabile, «l'ostacolo e l'impedimento che è gettato contro il soggetto e la sua autonomia»¹³, è il necessario argine contro il soggettivismo, l'arbitrio interpretativo (ovvero: la sua *calunnia*).

Accettata questa premessa, consegue la posizione peculiare dell'atto ermeneutico all'interno di ogni processo di produzione di senso: per interpretare bisogna chiudere, occorre assumere l'*interpretandum* nella sua irriducibile oggettualità¹⁴. Soltanto quando l'evento comunicativo sia chiuso in un testo, in un atto comunicato, è possibile interpretarlo, aprirlo ad una pluralità di lettura¹⁵: «per accostarsi ad un testo bisogna che abbia un confine»¹⁶.

10. G. Figal, 2018, 126-41.

11. F. G. Menga, 2009, 347-348.

12. G. Zaccaria, 2014, 348.

13. Ivi, 346.

14. P. Ricoeur, 1977, 67: «L'interpretazione è, di conseguenza, ripetizione della distanziazione fondamentale costituita dall'oggettivazione dell'uomo nelle opere del discorso, paragonabili all'oggettivazione dell'uomo nei prodotti del lavoro e dell'arte».

15. I. Augsberg, 2009, 113; 2010a, 369-93.

16. J. Derrida, 1986, 125.

3. SCRIVERE SOPRA E SCRIVERE INTORNO

L’oggettualizzazione – ma preferiremmo dire: la reificazione¹⁷ – dell’evento comunicativo in un testo, costituito mediante la chiusura, non smentisce l’intertestualità, la scrittura collettiva, la scomparsa dell’autore, la decostruzione. Ma non si danno connessioni, né domande, né risposte se non tra unità finite; le quali, proprio nel superamento dialettico della loro finitudine mediante connessioni, rimandi, citazioni, ricapitolazioni, rivelano il loro essere costituite in oggetti. Il confine del testo, il suo inizio, la sua fine, è tutto ciò che forma l’interpretazione; la quale sarebbe altrimenti una comunicazione tra le altre nel mare indistinto della semiosi: «il limite di ogni parola è ogni volta l’inizio di un infinitamente nuovo»¹⁸.

La pratica intertestuale distingue tra *scrivere su* e *scrivere intorno*: tra riscrivere l’*Amleto* e scrivere un saggio su *Amleto*¹⁹. E pure quando si diano forme di scrittura collettiva (la Bibbia, e in genere tutti i canoni delle scritture sacre) giunge sempre il momento nel quale si distingue tra composizione, prosecuzione, ricapitolazione (come nel Deuteronomio) e commento: perfino la tentazione romantica della prosecuzione del testo sacro – che faceva interro-gare Novalis sulla possibilità di «aprire» la Bibbia, di scriverla ancora – sfocia nell’interpretazione dello Spirito *nella* lettera: non il testo, ma l’interpretazione è infinita²⁰. Proprio la distinzione tra ricapitolazione nella legge della Bibbia – definita «deuterosi»²¹ – e commento biblico mostra quanto sia essenziale la chiusura, affinché si compia ogni processo ermeneutico; e mostra, in pari tempo, quanto la chiusura sia essenziale per la diffusione di uno stile comunicativo diverso, più adatto alla riflessione e alla crescita culturale: lo stile ermeneutico, appunto, lo stile che chiude per comunicare cose nuove²².

Il paradosso del testo è che quando esso sia costituito come tale, scriverci sopra non significa modificare il testo vecchio, ma produrne uno nuovo. La chiusura del testo, l’impossibilità di scriverci sopra (nel senso, ripetiamo, di riscrivere, di aggiungere, togliere, salvando il senso) e la possibilità di scriverci intorno (nel senso di produrre un testo relativo ad un altro, che parla di un altro) avvengono insieme alla diffusione dell’atteggiamento ermeneutico.

17. La reificazione è un processo sociale, necessario alla comunicazione: P. Virno, 2003, 111.

18. D. Di Cesare, 2004, 66.

19. Questo vale anche per le cinque forme della trascendenza testuale (la transtestualità) identificate da G. Genette, 1982, 13-20: intertestualità, paratestualità, metatestualità, ipertestualità, architestualità.

20. P. C. Bori, 1987, 133-40.

21. Neologismo introdotto da P. Beauchamp, 1985, 172-5; P. Bovati, 2002, 20-34.

22. «Girando su di sé come il rotolo di un libro, l’oracolo è introdotto dal suo contenuto e contiene la sua introduzione. Il miracolo è che questa chiusura apre, come un porto può dischiudere l’alto mare»: P. Beauchamp, 1985, 180.

4. CARENZA E OGGETTUALIZZAZIONE

Il testo non costituisce soltanto l'autore, ma anche l'interprete. La chiusura ermeneutica è il momento preliminare dell'*Auslegen*, dell'esporre il testo: letteralmente, metterlo in vetrina, aprirlo, renderlo adatto alla comprensione di chi lo osservi²³. Per quante interpretazioni si generino, sarà sempre possibile distinguere se si stia ricostruendo filologicamente il testo o si disputi sul suo significato. L'incertezza cade di frequente sulla composizione dei testi (nel diritto: il complesso delle disposizioni legislative invocate quali rilevanti per la soluzione della controversia) non sui confini di ciascun esemplare testuale, di ciascun frammento normativo, porzione di disposizione – o come meglio lo si desideri chiamare: avrà sempre un confine, ed in forza di quel confine potrà connettersi in un insieme proposizionale significativo, la «normativa da applicare al caso».

L'interpretandum è quindi un oggetto, in principio opposto ad un soggetto che ad esso si accosti. In questo avvicinamento l'oggetto si mostra per quello che è: qualcosa che sta di fronte, che a noi si contrappone: *der Gegenstand*, l'oggetto in tedesco, è esattamente ciò che si pone contro (e quindi viene incontro) a noi, diverso da noi, perché «la cosa non “muore”»²⁴. La ragione di esistenza di un'unità comunicativa chiusa è che essa si distingua dalle altre. Distinguere significa opporsi. Non meno razionale della carità ermeneutica – ma sospinta indietro: dalla forma finale dell'*interpretandum* al suo momento genetico – è l'ipotesi che nessuna opera comunicativa nasca senza necessità, nessuna comunicazione subisca il processo di oggettivazione proprio della pragmatica ermeneutica, se non se ne ravvisi la carenza nel contesto entro il quale emerge. La comunicazione è mancanza: manca un segno e un significante, il bisogno espressivo non si riconosce in ciò che esiste. L'universo dei discorsi è carente, e qualcuno colma la mancanza producendo un atto comunicativo²⁵. Accostandosi a quell'atto, si costituiscono e l'interprete e l'oggetto

23. U. Eco, 1979, 8-11 (in un lavoro il cui indice è programmaticamente tripartito in «aperto», «chiuso», «aperto/chiuso»), distingue testi aperti e chiusi a seconda del lettore modello che essi supportano o richiedono più o meno esplicitamente. Il testo *chiuso* (nella chiusura ermeneutica) è un insieme di segni che deve avere un confine, affinché (e perché) sia oggetto di interpretazione (e per questo un testo *aperto* sarebbe un non senso, un non-testo); il testo aperto (nella semiotica del lettore-interprete) è il testo (chiuso) *che si apre* a molteplici livelli di lettura tra i quali non esistono gerarchie né confini (una interpretazione può sconfinare nell'altra e viceversa, l'una può ibridare l'altra). Questo genere di sincretismo ermeneutico è tipico della produzione letteraria, ma sarebbe impraticabile, almeno scopertamente, nell'esperienza giuridica: qui il culto autoritario dell'obbedienza e il divieto del *ne bis in idem* spingono a chiudere il testo ad una sola interpretazione per volta. *Non si può fruire apertamente di una norma giuridica a molteplici e contemporanei livelli di lettura*.

24. G. Husserl, 1933, 44. «Cosa» nel testo citato, è *Ding*, non *Sache*.

25. J. G. von Herder, 1772, 40, sul linguaggio come superamento di una mancanza originaria,

interpretato: interpretare è cogliere la differenza nell'oggetto, perché il *novum* sorto dalla carenza è una differenza.

Dovrebbe a tal punto essere chiaro cosa sia l'opposizione ermeneutica. Significa interpretare la creazione in quanto contrasto della carenza, significa intendere l'oggetto nella sua funzione di differenza necessaria entro un sistema (che, come il linguaggio, è sempre un sistema di differenze). L'identità dell'opera – per quanto voglia apparire la ricapitolazione di un sempre così dettato da tradizioni secolari – è la sua novità (quante nuove letture dell'antico conosciamo?) e l'interprete può comprenderla soltanto se la distacca dallo sfondo, assecondandone l'intrinseco movimento oppositivo. Si fondono gli orizzonti soltanto per veder meglio quanto da quegli orizzonti l'oggetto ermeneuticamente costituito si differenzi nella sua chiusura.

5. NORMATIVITÀ COME CONTRAPPOSIZIONE

Il dover essere è intrinsecamente oppositivo²⁶. La normatività è contrapposizione al reale, esigenza di cambiare il corso delle cose: quando tutto ciò che osservo mi piace, non sorge il pensiero che le cose *debbano* andare così. Quando la realtà non mi piace, desidero che cambi; allora sorge la scissione tra essere e dover essere. Quest'ultimo è contestazione dell'essere. Interpretare un testo normativo significa accostarsi ad esso in quanto segno di opposizione al reale: il reale è, ma l'alternativa *deve essere*. L'ermeneutica normativa è ermeneutica dell'opposizione. Essa segue il processo di differenziazione antagonista con il reale che, per stratificazioni via via più complesse, conduce ad un frastagliato e indefinibile contromondo: il sistema normativo. Quest'ultimo vorrebbe trarre forza oppositiva autodefinendosi coerente: ma si tratta di mera immaginazione, poiché è impossibile una coerenza tra opposizioni limitate (ogni testo è chiusura, ogni chiusura è limite) e storicamente contingenti. Non è il sistema normativo a contrapporsi alla realtà, della quale invece è parte: sono le singole emergenze deontiche, le norme, che puntillisticamente si oppongono al corso delle cose, cercando di orientarlo. Le norme nascono quando servono a qualcuno ed è pragmaticamente impossibile che da questo caos di contingenze, desideri, bisogni, prepotenze possa emergere una direzione che annulli le altre e faccia convergere tutti i testi verso un fine unitario. L'unità è il necessario prodotto di una immaginazione ermeneutica, derivata dal progressivo chiarimento delle differenze introdotte da ciascuna opposizione normativa.

«compensazione» (*Schadloshaltung*). Lo stesso termine è ripreso da Martin Heidegger nelle sue note a Herder: «“Linguaggio” – malgrado tutto – la compensazione per lo squilibrio più grande; un *soccorso!*». M. Heidegger, 1999, 21-2.

26. P. Femia, 2012, 86.

Finché l'uomo sarà quel che è, disputerà senza pace di etica o rapporti col divino. L'interprete potrà assecondare l'opposizione agita dal testo o opporsi ad essa, in un continuo gioco di egemonie e controegemonie. Scaturiranno infinite interpretazioni, corroborate da infinite selezioni di materiali testuali, composti in insiemi sempre diversi.

6. IMMANENZA LINGUISTICA DELLA NORMA GIURIDICA

La contrapposizione è un carattere della normatività. La normatività *giuridica* ha un ulteriore carattere peculiare: l'immanenza linguistica. La norma giuridica sorge sul terreno dell'esercizio del potere. Il potere giuridico ha il monopolio della sua lingua, poiché nessuno può parlare al posto del sovrano, ma soltanto in suo nome e se autorizzato. La lingua normativa è la sola lingua nella quale parla il sovrano legislatore. Anche se a comporre il testo legislativo concorrono assemblee, studiosi, commissioni, opinionisti, manigoldi, il suo risultato è sempre imputato ad un soggetto-autore: il legislatore, il soggetto del potere.

Immanenza della norma nella lingua. Ecco il dato decisivo: è impossibile separare la norma dalla sua forma linguistica²⁷. Immanenza che si manifesta come inseparabilità del significato dal segno. Ciò accade soltanto per la norma giuridica e per la poesia. Come la traduzione di una poesia, per quanto ben fatta, non può restituire mai del tutto la simbiosi di significato e significante avvenuta nel testo poetico, allo stesso modo quando la norma giuridica vige, vige esclusivamente nel suo testo. Nessuno potrebbe invocare dinanzi ad un giudice l'applicazione di una traduzione della legge (meno che mai di una parafrasi) piuttosto che l'originale. La perdita (il rischio della perdita) del potere significato nella scrittura legislativa impone di configurare la traduzione come dissoluzione della validità normativa.

La intraducibilità è la normatività; *la norma giuridica è la sua lingua*. Nella traduzione va perduto il potere di controllo sulla formula da parte del governante; la mediazione dell'atto enunciativo compiuto dal traduttore è intromissione nella camera generativa del potere: il controllo della lingua. *La normatività giuridica è testualità sovrana*, ovvero: signoria della parola e chiusura della lingua entro confini e strutture²⁸. La testualità giuridica sovrana, che fa della

27. F. Vogel, 2010, 25-33; I. Augsberg, 2009, 47.

28. Consueto il parallelo tra diritto e teologia, dal punto di vista del vincolo al testo. *a)* Eppure la scrittura sacra è traducibile: Dio parla tutte le lingue e può parlare in molti modi esprimendo la stessa legge. *b)* Diverse le condizioni dei discorsi sulla scrittura sacra. La teologia è interpretazione generativa: comprendere la parola di Dio, perché chi comprende non sia più come prima. La scienza delle religioni rimuove (almeno esibisce la rimozione, poiché il richiamo alla partecipazione nascosta è fortissimo) questa necessità di partecipazione. Ma rimuove così anche la possibilità di osservare la Scrittura, nel senso di metterla in pratica. Non si tratta semplicemente

chiusura testuale dell'*interpretandum* una vera e propria immanenza linguistica, è però la ragione stessa della necessità dell'interpretazione: essa traduce nella comunicazione sociale ciò che è stato posto come intraducibile nella comunicazione giuridica normativa²⁹. Ciò che la traduzione restituisce non è l'origine: la traduzione restituisce se stessa, la sua applicazione al testo. La lingua del testo, «anche se è ciò da cui non si può uscire, non si dispiega se non promettendo tale uscita»³⁰.

Si potrebbe obiettare che qui si confonda tra *testo legislativo e norma*: la lingua forma la legge, vale a dire la disposizione normativa; la norma è invece il prodotto dell'interpretazione³¹. La norma giuridica non sarebbe pertanto lingua, ma interpretazione. Indubbio che la norma venga dopo la disposizione e che sia la disposizione legislativa ad essere in rapporto di immanenza linguistica, ma resta il fatto che la norma si ricava in quanto espressa in segni di una lingua e non in altra. L'interprete del codice civile italiano non potrebbe argomentare in favore di una propria tesi ermeneutica appoggiandosi (anche soltanto in prevalenza) su di una traduzione inglese delle disposizioni che invoca. È certo possibile interpretare una traduzione, ma non sarà la medesima attività dell'interpretare una disposizione normativa a fini applicativi interni ad un sistema giuridico e per la soluzione di un problema concreto. Non è detto, infine, che la lingua prescelta dal potere normativo sia necessariamente la lingua nazionale del luogo di applicazione: basti pensare ai contratti redatti in lingua inglese da parti italiane³². L'autonomia privata è abilitata a produrre norme in lingua straniera; e in tal caso sarà l'italiano la lingua a non poter essere invocata come lingua matrice della norma.

Una seconda obiezione rimarca l'esistenza di un *diritto non scritto*. Le molte forme dell'oralità giuridica (consuetudini, usi, norme transnazionali), la loro mobilità, la irriducibilità ad un'unica rappresentazione, sono fatte tuttavia di oralità immaginaria: non vi è norma non scritta per la quale non esistano documenti scritti e corrispondenti archiviazioni. Per quanto si voglia postulare un ipotetico sistema giuridico interamente affidato a fonti orali,

di essere parte del contesto che si osserva, l'ineluttabilità dell'orizzonte, che del resto proviene proprio dalle scienze naturali: è proprio che solo qui *de te fabula narratur*. Ci si dispone all'ascolto, e solo allora si riceve il dono della comprensione. Questo atteggiamento è purtroppo l'unico che trasmigra dalla teologia al diritto; ed è il peggiore: la sacralizzazione del testo, la iscrizione delle azioni ermeneutiche giuridiche nel segno della funzione sacerdotale. Il giurista non deve essere trasformato dalla scrittura giuridica. Unica premessa è il riconoscimento della legittimità: se si vuole, il surrogato laico della fede.

29. I. Augsberg, 2016, 116.

30. M. Zarader, 2007, 637 (riferito alla lingua, ma *a fortiori* a nostro avviso valevole per il testo).

31. G. Tarello, 1974, 395; V. Villa, 2018, 225-32.

32. G. De Nova, 2011, 487-98.

senza scrittura e archivio non si dà diritto; non si dà diritto senza una cancelleria e un giudice che scriva o riceva scritture³³: o almeno la percezione di quello che per noi sarebbe un sistema giuridico non riuscirebbe a riconoscere una controversia giuridica in condotte coordinate dalla memoria, dalle iterazioni della voce, dalla rievocazione drammatica ritmata: vi scorgerà, al massimo, un rito magico-religioso³⁴.

Non si intende negare che vi sia interpretazione del diritto (realmente) non scritto; ma non è affatto detto che discorrere di interpretazione in questi frangenti significhi la stessa cosa della interpretazione di una fonte scritta³⁵. Dove il testo sia incerto o mobile, «interstiziale»³⁶, l'interprete dovrà prima ricostruire il contenuto della fonte, ovvero: interpretando scriverà la norma, riformandola (letteralmente: conferendole nuova forma) e procederà poi ad interpretare il testo ricostruito³⁷.

Terza e ultima obiezione: il *plurilinguismo normativo*, come nel vigente diritto dell'Unione europea. Il plurilinguismo non significa indifferenza: non qualsiasi lingua, ma solo quelle ammesse sono equivalenti. E anche quando siano tante, ce ne sarà sempre una dominante: quella dei lavori preparatori, quella dello svolgimento del processo. La dizione multilinguistica è essa stessa nuova monolingua. Il plurilinguismo non è la confusione delle lingue, ma la loro mescolanza lessicale ed eventualmente ibridazione sintattica.

Non si nega che la circolazione del significato normativo in una molteplicità di corpi linguistici indebolisca l'aura di atto proveniente da una potenza lontana, con la quale non si comunica, così come non si comunica, ma soltanto si ascolta, la poesia. Forse la ricerca, la tendenza sociale verso una validità plurilinguistica, costituisce il primo passo di una nuova concezione del normativo.

7. POETICITÀ DEL NOMOS. NORMA E POESIA

L'analogia tra diritto e poesia non è nuova: in entrambe «ci si imbatte in qualcosa di già dato, già accaduto»³⁸, una oggettività conclusa in sé. Nuovo è il

33. C. Vissmann, 1996, 131-51; 2000, 7-14.

34. Anche chi – trascurando gli aspetti istituzionali del diritto e appiattendo la normatività sulla giuridicità – propone una teoria della «norma iconica», nella quale la normatività sia sganciata dal *medium* verbale, riconosce poi nelle forme simboliche del diritto un «feticismo primario», il quale, a nostro avviso, non è altro che testualità: E. Coccia, 2015, 80 (saggio peraltro molto interessante).

35. S. Zorzetto, 2008, 22-33.

36. D. Canale, 2019, 74.

37. Anche la scrittura del diritto non scritto (le raccolte e i commenti alle consuetudini, le decisioni scritte motivate su fonti dette orali, ma individuate e provate per iscritto) richiama il processo della «costitutività della trascrizione», intesa quale transizione da un *medium* comunicativo ad un altro: L. Jäger, 2002, 33.

38. J. Grimm, 1816, 27.

punto di vista: non assimilazione romantica tra spirito del popolo e poeticità della spontaneità popolare e neanche visione profetica, poesia come apertura sul sovrassensibile, cifra della trascendenza. La prospettiva è adesso la difficoltà di comprensione, la crisi della significazione normativa in un universo discorsivo nel quale i testi di legge (le emergenze testuali entro il *continuum* discorsivo del diritto) risalgono ad ideologie non riducibili l'una all'altra, mettono in pratica tassonomie confuse, cozzano nei valori, in quanto prodotti di maggioranze parlamentari e contesti storici lontani l'uno dall'altro. La difficoltà di interpretare la formula linguistica giuridica corre di pari passo con la difficoltà di leggere la poesia moderna³⁹.

L'analogia tra diritto e poesia è tuttavia soltanto parziale. La poesia è la qualità prodotta dall'intensità di integrazione tra senso e suono, mediata dall'ordine compositivo. Ogni espressione letteraria lavora intorno alla simbiosi di suono e senso, ma nella poesia ogni suono è investito di senso; ed ogni significato si ricava dalla composizione di suono e senso, di immagine e parola. E questa intensità rende impossibile (e necessario) il lavoro di traduzione: il testo non è segno interpretabile in comunicazione, è l'atto comunicativo nella sua irripetibilità. Il fatto poetico è il divenire del senso nell'enunciazione (preannunciata nella lettura). Di questo divenire il testo è parte, non struttura; non esiste alcuna divisione di funzioni tra segno, suono, senso, enunciazione. *Il poetico è fatto comunicativo totale*; ogni scissione è perdita.

La forza del poetico (testo/parola/senso) è interamente illocutiva; dipende da se stessa (o almeno chi presenta una dizione quale dizione poetica intende che l'ascoltatore così la recepisca). In tal senso la poesia non è comunicazione; chi ascolta non risponde. Una conversazione poetica non sarebbe altro che l'intreccio di due solitudini espresse in poesia. Il poetico è interpretabile unicamente nella dimensione dell'alienità.

La forza del normativo, al contrario, è invece interamente perlocutiva: esso è legge nel suo comparire formato nel mondo, nel suo essere promulgato. Questa forza non è offerta al pubblico di per se stessa, come nella poesia; è imposta come effetto di un potere. È la forza di un potere, non la forza del riconoscimento: poesia non è ciò che si dice tale, ma ciò che tale si riconosce; normativo è ciò che si dice tale. In una società democratica è necessario che sia riconosciuta la legittimità del potere normativo; ma il singolo comando non deve essere riconosciuto (se questo significa condiviso o accettato; se poi significasse riconosciuto nella sua legalità, sarebbe identificato nella sua dizione autoreferenziale)⁴⁰. La legge ha essa stessa forza simbolica: non lavora con l'intensificazione del legame tra senso e suono, ma con la partizione dell'ordine: le tassonomie con le quali descrive e

39. G. Steiner, 1984, 176.

40. Su questi problemi rinviamo a A. Catania, 1971, 261-79; C. Luzzati, 2003, 449; E. Diciotti, 2007, 9.

valuta il mondo nel dispiegarsi del testo offrono alla comunità il simbolo (illusorio, ovviamente) dell'armonia riconquistata⁴¹.

8. EFFICIENZA ERMENEUTICA ED EFFICACIA NORMATIVA

L'ermeneutica del conflitto non ha paura⁴²: non teme la contraddizione della concrescita di pluralità normative, perché essa è il segno di un vivo pluralismo sociale⁴³; non si scandalizza del conflitto pratico tra ideali politici tradotti in norme, poiché il conflitto è segno di operanti democrazie; non posa a indispettito censore di contingenze lontane da seducenti visioni salvifiche, poiché questo è il diritto della convivenza pacifica delle differenze. L'interprete è distante, soggetto, e quindi necessariamente altro dall'oggetto interpretato. Dalla distanza ci si avvicina mai in modo comodo; interpretare è scomodo, implica una scelta: seguire, affiancare, contrastare il testo.

L'efficacia del testo è sempre presente, quale che sia il suo destino. È efficace sia il testo che vinca la battaglia della significazione, perché tutti lo adottano a propria guida; e sia, e non è un paradosso, il testo che tale battaglia perda del tutto, rifiutato dagli interpreti e dalla comunità. Quel testo normativo sarà valido e inefficace, in termini kelseniani; ma dal punto di vista ermeneutico è stata rispettata fino in fondo la sua efficienza: esso si è posto nel mondo, ha scatenato reazioni avverse, è stato annichilito, ma comunque l'interprete ne ha sperimentato la potenza (sino a demolirla).

Non si deve quindi confondere l'*efficienza ermeneutica* con l'*efficacia normativa*: la prima è la capacità del testo di muovere il mondo che lo circonda, è la quantità di reazioni interpretative che suscita, non importa se positive o distruttive; la seconda è, come tutti sanno, l'osservanza concreta della norma che dal testo predetto sia ricavata per via di interpretazione⁴⁴.

9. ERMENEUTICA GIURIDICA OPPOSITIVA DEMOCRATICA

La disposizione oppositiva dell'interprete è essenziale nell'ermeneutica giuridica di una società democratica. Democrazia ermeneutica non significa

41. Coglie profondamente il rapporto tra armonia e differenza M. Cacciari, 1994, 131-7.

42. Una vera e propria politica della paura contro il pluralismo e la diffusione ermeneutica che ne consegue è, al contrario, all'origine della dottrina tellurica del *nomos* in Carl Schmitt: I. Augsberg, 2010b, 747-8.

43. D. Canale, 2017, 37-56.

44. «Efficienza» ha una sua tradizione in ermeneutica: E. Betti, 1959, 523; L. Bigliazzi Geri, 2013, 160, 202-3. Particolarmente rilevante P. Chiassoni, 2002-2003, 65-6, il quale accede ad un vero e proprio concetto di «efficienza ermeneutica», intesa come qualità delle «direttive interpretative primarie»: tali sarebbero i criteri mediante i quali l'interprete attribuisce ad una disposizione un significato normativo.

soltanto che tutti possiamo interpretare⁴⁵ – odioso è ogni divieto, fallito ogni tentativo di imprigionare l'interpretazione – ma che ogni interpretazione deve avere uguale accesso al discorso. A nulla serve interpretare, se tutto questo lavoro resta nell'archivio, informatico o cartaceo che sia, in attesa messianica di essere riscattato dall'oblio. L'efficienza ermeneutica dell'interpretazione è funzione diretta della posizione istituzionale dell'interprete⁴⁶: saremo tutti uguali e ugualmente liberi di interpretare una norma, ma fa una certa differenza se io sono un laureando e tu il relatore di una Cassazione a sezioni unite. Fingere che così non sia, perché la società è aperta, è un pessimo servizio al diritto e alle sue istituzioni⁴⁷.

La posizione istituzionale dell'interprete ha un duplice aspetto, interno ed esterno. In primo luogo, è essa stessa un criterio ermeneutico: l'interprete deve considerare la propria posizione (giudice, amministratore, studioso, operatore dell'informazione) come fattore decisivo all'interno della propria attività. In secondo luogo, e questo è l'aspetto esterno, la circolazione delle comunicazioni ermeneutiche nella prassi giuridica rende evidente lo squilibrio: il modo con il quale si comunica all'esterno una interpretazione non è mai neutrale: pericolo costante è l'idolatria ermeneutica, che deve essere contrastata da una democrazia comunicativa ermeneutica. La quale non significa che tutte le interpretazioni siano uguali⁴⁸, ma che ogni interpretazione deve essere comunicata allo stesso modo, che ogni nuova mente giuridica deve formare le proprie idee senza essere allevata a celebrare i fasti dell'autorità, cantando imperiture lodi mattutine alle autoevidenti *rectae rationes* del potere. Si asseccerebbe altrimenti una pericolosa «pretesa di autosufficienza» delle magistrature superiori⁴⁹. Nella comunicazione ermeneutica bisogna invece introdurre un rawlsiano velo di ignoranza, affinché i significati ammessi e dominanti non cancellino quelli ammissibili⁵⁰.

45. La società aperta degli interpreti costituzionali (una sorta di riforma legittimante popperiana-evangelica applicata alla moderna teologia costituzionale) è stata fortemente sostenuta da P. Häberle, 1975, 297-305 [saggio talmente celebrato da aver dato luogo ad un'antifrasì, rivolta ad una critica del reale peso della dogmatica: M. Hailbronner, 2014, 425]. Presta attenzione al momento istituzionale e conclude sul divario epistemico tra lettori 'laici' e lettori 'professionali' del testo normativo D. Busse, 2004, 7.

46. Avevamo introdotto la distinzione tra aspetto epistemico (conoscenza del contenuto) e aspetto istituzionale (posizione di potere) dell'interpretazione in P. Femia, 2006, 677-80. La tesi di fondo svolta allora era che qualsiasi interpretazione effettuata senza coscienza della propria posizione istituzionale fosse intrinsecamente mancante.

47. Sul rapporto necessario tra interpretazione e istituzioni: C. Sunstein, A. Vermeule, 2003, 885-951.

48. Ravvisiamo piena consonanza, almeno per questo aspetto, in M. Barberis, 2006, 15. Sulla necessità che la democrazia, affermata nel momento genetico del diritto, si confronti adesso con quello applicativo: R. Christensen, 2008, 228.

49. Così, lucidamente, G. Zaccaria, 2013, 525.

50. Riprendiamo la terminologia impiegata da V. Velluzzi, 2005, 108.

Non si tratta solo di una fiduciosa sperimentazione didattica da dilettanti, ma di una precisa esigenza di educazione del pensiero. Le menti giuridiche devono praticare la distanza ermeneutica, sentire l'urto dell'oggetto interpretato, ignorare la provenienza degli argomenti ermeneutici: comprenderli per superarli. Le norme hanno una fonte, che è il loro autore. Le interpretazioni non hanno autore, hanno solo argomenti. Tutte le interpretazioni che concludono in una applicazione non richiedono alcuna «congenialità» – potremmo dire complicità – tra autore e testo: sono interpretazioni di «servizio»⁵¹. Il loro servire è riconoscere la normatività come forma oppositiva nella corrente del reale. Il percorso che dall'ermeneutica dell'opposizione conduce ad una piena consapevolezza della democrazia interpretativa è ancora da scoprire.

10. L'OPPOSITORE POLITICO, IL FUORILEGGE ERMENEUTICO

L'analisi compiuta consente di distinguere *opposizione costitutiva* – l'opposizione del dover essere all'essere, il gesto con il quale si giudica la realtà come ingiusta e la si vuole cambiare legiferando – e *opposizione ermeneutica*. Se ogni atteggiamento ermeneutico è positivo (in senso lato), particolare attenzione merita l'opposizione di chi soccombe all'interpretazione vittoriosa. Possiamo definire questa, pragmaticamente, *opposizione ermeneutica in senso stretto*. Da come si riconosca la dignità degli sconfitti nell'agone ermeneutico si misura la democrazia interpretativa.

L'opposizione ermeneutica è più pericolosa per lo sconfitto. Nell'opposizione costitutiva lo sconfitto è un aspirante legislatore rimasto in minoranza (il gioco democratico assolve anche la funzione di rappresentazione dell'alternativa, poiché la minoranza può sempre divenire maggioranza); lo sconfitto è un avversario politico, resta quindi legittimato nel suo spazio politico.

Nell'opposizione ermeneutica, invece, *lo sconfitto è un fuorilegge*⁵². Egli è rappresentato come un interprete che ha fallito il proprio scopo: ha provato a fingere l'esistenza di una norma diversa da quella che è; ha cercato di ingannare la legge, ma la polizia ermeneutica della *communis opinio*, della *sanior pars interpretum* lo ha (fortuna della legalità!) stanato e messo in condizione di non nuocere, sospingendolo fuori dalla porta della legge⁵³. In entrambi i casi chi perde nella partita della nomogenesi deve sottomettersi, ed osservare una norma che non avrebbe voluto (l'alternativa è la devianza). Ma in un caso la sconfitta è aperta, e aperta resta la cittadinanza dell'opinione alternativa che

51. H. G. Gadamer, 1990, 316.

52. Nella condizione fuorilegge dell'interpretazione sconfitta – pur non essendovi all'opera alcuno stato di eccezione – può riprendersi la considerazione agambeniana dell'essere in «una zona di assoluta indeterminazione fra anomia e diritto»: G. Agamben, 2003, 74.

53. G. Teubner, 2019, 300-16.

egli rappresentava; nell'altro la sconfitta è occulta, perché il luogo della sua consumazione non è rappresentato quale formazione della legge, ma quale sua conoscenza.

Decenni di affermazioni sulla creatività dell'interpretazione non hanno davvero risolto il problema centrale dell'ermeneutica dell'opposizione in un sistema giuridico democratico: la dignità degli sconfitti nel gioco interpretativo. Le soluzioni ermeneutiche sconfitte restano diritto alternativo⁵⁴. La proposizione giuridica sconfitta (respinta, ma non paleamente incostituzionale) sembra paradossalmente al tempo stesso invalida e valida: non è vigente, e non per mancanza di un presupposto di efficacia, quindi è invalida; fa parte dell'ordinamento, quindi è valida. Unica soluzione plausibile è distinguere tra validità normativa, per tutto ciò che vige, avendo vinto (per ora) nella battaglia delle interpretazioni, e validità giuridica proposizionale, per tutto ciò che, avendo perso, (ancora) non vige. In tal modo la validità normativa non si risolve in una dottrina conservatrice, ma assume su di sé la costante possibilità del nuovo⁵⁵. Ciò impone una considerazione rinnovata del ruolo euristico della proceduralità ermeneutica: l'azione processuale, il diritto che essa rappresentando costruisce, è il momento della creazione della possibilità del diritto alternativo⁵⁶.

Su quali possano essere i rimedi per contrastare nella teoria del diritto l'autoritarismo ermeneutico, pur necessario dal punto di vista del funzionamento dell'amministrazione della giustizia, si deve rispondere: il futuro è aperto. Se è agevole asserire che in sede metodologica ogni interpretazione vale per se stessa e non per la persona dell'interprete, dal punto di vista pragmatico e istituzionale occorre uno sforzo di immaginazione per rendere effettivo il velo di ignoranza intorno all'autorità dell'interprete. Come accaduto con l'impiego dei metodi sperimentali dell'economia comportamentale – e le loro ricadute negli studi sulla teoria della regolazione normativa e sull'analisi della «architettura delle scelte»⁵⁷ – sarebbe utile mettere alla prova microcomunità ermeneutiche (a modo dei gruppi di discussione elaborati in sociologia), ove siano

54. Nella teoria kelseniana l'interpretazione è la determinazione dell'ambito di significazione possibile di una pluralità di proposizioni giuridiche, tutte ascrivibili ad atto di creazione normativa da parte della norma superiore. H. Kelsen, 2010, 1115: l'interpretazione di una legge individua una pluralità di «decisioni» (*Entscheidungen*), le quali – dal punto di vista della norma superiore delle quali esse sarebbero applicazioni (in quanto norma inferiore) – sono perfettamente «equivalenti» (*gleichwertig*), anche se soltanto una «diviene diritto positivo nell'atto della sentenza del giudice». La scelta è meramente politica, non scientifica. La *status* incerto della norma potenziale (ma Kelsen dice: decisione) non prescelta dal giudice dal punto di vista della validità riflette quello che è stato chiamato il secondo aspetto, realista, della dottrina kelseniana: S. Paulson, 2019, 188-221.

55. D. Wielsch, 2019, 639-56.

56. Nella integrazione dalla «abituale *Strategic Litigation* attraverso forme radicali di azione giuridica»: A. Fischer-Lescano, 2019, 408.

57. C. Sunstein, 2019, 11.

poste in libera discussione tesi ermeneutiche anonimizzate, private dell'indicazione della loro provenienza istituzionale: una strategia per rimuovere il pericolo di categorizzazione degli interpreti in ufficiali e 'abusivi'⁵⁸. Un percorso interamente da immaginare, ove l'ermeneutica dell'opposizione è tutt'altro che ingenuo compiacimento della dissoluzione, ma apertura all'imprevisto, alla costitutiva pluralità delle letture, alla dissoluzione dell'abuso di posizione dominante di un interprete sull'altro.

Per il lettore moderno il contrario di *interpretazione* non è calunnia. È reverenza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AGAMBEN Giorgio, 2003, *Stato di eccezione*. Bollati Boringhieri, Torino.
- AUGSBERG Ino, 2009, *Die Lesbarkeit des Rechts. Texttheoretische Lektionen für eine postmoderne juristische Methodologie*. Velbrück, Weilerswist.
- ID., 2010a, «Reading Law: On Law as a Textual Phenomenon». *Law and Literature*, 22: 369-93.
- ID., 2010b, «Carl Schmitt's Fear: Nomos – Norm – Network». *Leiden Journal of International Law*, 23: 741-57.
- ID., 2016, *Kassiber. Die Aufgabe der juristischen Hermeneutik*. Mohr, Tübingen.
- BARBERIS Mauro, 2006, «Pluralismo argomentativo. Sull'argomentazione dell'interpretazione». *Etica & Politica/Ethics & Politics*, 1: 1-21.
- BEAUCHAMP Paul, 1985, *L'uno e l'altro Testamento. Saggio di lettura* (1976). Paideia, Brescia.
- BETTI Emilio, 1959, «Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva». *Jus*, 10, 2: 197-215.
- BIGLIAZZI GERI Lina, 2013, *L'interpretazione del contratto*, in *Commentario al Codice civile* Schlesinger Busnelli, rist. Giuffrè, Milano.
- BORI Pier Cesare, 1987, *L'interpretazione infinita. L'ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni*. Il Mulino, Bologna.
- BOVATI Pietro, 2002, «Deuterosi e compimento». *Teologia*, 27: 20-34.
- BUSSE Dietrich, 2004, «Verstehen und Auslegung von Rechtstexten – institutionelle Bedingungen». In Lerch Kent D. (Hrsg.), *Die Sprache des Rechts. I, Recht verstehen. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht*, 7-20. de Gruyter, Berlin-New York.
- CACCIARI Massimo, 1994, *Geo-filosofia dell'Europa*. Adelphi, Milano.
- CANALE Damiano, 2017, *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*. Laterza, Roma-Bari.
- ID., 2019, «Consuetudine, norma di riconoscimento, normatività. Ovvero, Deleuze e il problema della ripetizione». *Diritto & questioni pubbliche*, XIX: 61-83.
- CATANIA Alfonso, 1971, «L'accettazione nel pensiero di Herbert L. A. Hart». *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 48: 261-79.

58. R. Guastini, 1977, 175-9.

- CHIASSONI Pierluigi, 2002-2003, «Codici interpretativi. Progetto di voce per un *Vade-mecum giuridico*». *Analisi e diritto*: 55-124.
- CHRISTENSEN Ralf, 2008, «Postmoderne Methodik oder: Überlebt der König seine Enthauptung in der Regel?». *Kritische Justiz*, 43: 223-8.
- COCCIA Emanuele, 2015, «La norma iconica». *Politica & Società*: 61-80.
- DANNHAUER Johann Conrad, 1630, *Idea boni interpretis et malitiosi calumniatoris quae obscuritate dispulsa, verum sensum a falso discernere in omnibus auctorum scriptis ac orationibus docet...* Wilhelm Christian Glaser, Argentoratum [Strasburgo].
- DE NOVA Giorgio, 2011, «The Alien Contract». *Rivista di diritto privato*, 16: 487-98.
- DERRIDA Jacques, 1986, *Parages*. Galilée, Paris.
- DETTEL Wolfgang, 2011, *Geist und Verstehen. Historische Grundlagen einer modernen Hermeneutik*. Klostermann, Frankfurt am Main.
- DI CESARE Donatella, 2004, *Ermeneutica della finitezza*. Guerini e Associati, Milano.
- DICIOTTI Enrico 2007, «Regola di riconoscimento e concezione retorica del diritto». *Diritto & questioni pubbliche*, 7: 9-42.
- Eco Umberto, 1979, *The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Text*. Indiana University Press, Bloomington.
- FEMIA Pasquale, 2006, «Inimicizia costituzionale, competenza ermeneutica, retorica del sospetto». In Id. (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, 619-750. ESI, Napoli.
- Id., 2012, «Segni di valore». In Ruggeri Lucia (a cura di), *Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e influenza sul diritto interno*, 85-157. ESI, Napoli.
- FIGAL Günter, 2018, *Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie*, 2^a ed. riveduta. Mohr, Tübingen (trad. it. della 1^a ed. 2006, *Oggettualità. Esperienza ermeneutica e filosofia*. Bompiani, Milano 2010).
- FISCHER-LESCANO Andreas, 2019, «Kassandas Recht». *Kritische Justiz*, 52: 407-34.
- GADAMER Hans Georg, 1990, *Wahrheit und Methode* (1960-1990). Mohr, Tübingen.
- GENETTE Gérard, 1982, *Palimpsestes. La littérature au second degré*. Seuil, Paris.
- GIOMARO Anna Maria, 2003, *Per lo studio della 'calumnia'. Aspetti della 'deontologia' processuale in Roma antica*. Giappichelli, Torino.
- GRIMM Jacob, 1816, «Von der Poesie im Recht». *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 2: 25-99.
- GUARDINI Romano, 2019, *Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendigen Konkreten* (1925), Grünwald-Schöningh, Ostfildern e Paderborn.
- GUASTINI Riccardo, 1977, «Interpreti autorizzati, autentici, e abusivi». *Sociologia del diritto*, 4: 175-9.
- HÄBERLE Peter 1975, «Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten: Ein Beitrag zur pluralistischen und „prozessualen“ Verfassungsinterpretation». *Juristenzeitung*, 30: 297-305.
- HAILBRONNER Michaela, 2014, «We The Experts: Die geschlossene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten». *Der Staat*, 53: 425-43.
- HEIDEGGER Martin, 1999, *Vom Wesen der Sprache. Die Metaphysik der Sprache und die Wesung des Wortes. Zu Herders Abhandlung »Über den Ursprung der Sprache«* (1939). Klostermann, Frankfurt am Main (*Gesamtausgabe*, 85).

ERMENEUTICA DELL'OPPOSIZIONE

- HERDER Johann Gottfried, von, 1772, *Abhandlung über den Ursprung der Sprache*. Voß, Berlin.
- HUSSERL Gerhart, 1933, *Der Rechtsgegenstand. Rechtslogische Studien zu einer Theorie des Eigentums*. Springer, Berlin.
- JÄGER Ludwig, 2002, «Transkriptivität». In L. Jäger, G. Stanitzek (Hrsg.), *Transkribieren. Medien/Lektüre*, 19-41. Wilhelm Fink, München.
- JHERING Rudolf, von, 1858, *Geist des römischen Rechts*, II, 2. Breitkopf und Härtel, Leipzig.
- KELSEN Hans, 2010, «Zur Theorie der Interpretation» (1934). In H. R. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, 1113-21. Franz Steiner-Verlag Österreich, Stuttgart-Wien.
- LUZZATI Claudio, 2003, «A che cosa serve la norma di riconoscimento? Un'analisi funzionale». *Ragion pratica*, 21: 449-62.
- MENGA Ferdinando G., 2009, «Filosofia del soggetto e mediazione interpretativa: sulla fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur». *Etica & Politica*, XI: 330-70.
- PAULSON Stanley, 2019, «Hans Kelsen on Legal Interpretation, Legal Cognition, and Legal Science». *Jurisprudence*, 10: 188-221.
- PERLINGIERI Pietro, 2005, «Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente». *Rassegna di diritto civile*, 26: 18-214.
- RICOEUR Paul, 1975, «La fonction herméneutique de la distanciacion». In F. Bovon, G. Rouiller (éds.), *Exegesis. Problèmes de méthode et exercices de lecture*, 179-200. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- ID., 1977, «La funzione ermeneutica della distanziazione». In Id., *Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica*, 53-78. Paideia, Brescia.
- ID., 1986, «La fonction herméneutique de la distanciacion». In Id., *Du texte à l'action*, 101-17. Seuil, Paris.
- STEINER George, 1984, *Dopo Babele. Il linguaggio e la traduzione* (1975). Sansoni, Firenze.
- SUNSTEIN Cass, 2019, *On Freedom*. Princeton University Press, Princeton.
- SUNSTEIN Cass, VERMEULE Adrian, 2003, «Interpretation and Institutions». *Michigan Law Review*, 101: 885-951.
- TARELLO Giovanni, 1974, *Diritto, enunciati, usi*. Il Mulino, Bologna.
- TEUBNER Gunther, 2019, «Das Recht vor seinem Gesetz: Franz Kafka zur (Un-)Möglichkeit einer Selbstreflexion des Rechts» (2012). In G. Ortmann, M. Schuller (Hrsg.), *Kafka. Organisation, Recht und Schrift*, 300-16. Velbrück, Weilerswist.
- VELLUZZI Vito, 2005, «Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell'interpretazione». *Diritto & questioni pubbliche* 5: 103-9.
- VILLA Vittorio, 2018, «La distinzione fra disposizione e norma nella teoria giuridica di Tarello». *Diritto & questioni pubbliche*, XVIII: 225-32.
- VIRNO Paolo, 2003, *Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana*. Bollati Boringhieri, Torino.
- VISSMAN Cornelia, 1996, «Cancels: On the Making of Law in Chanceries». *Law and Critique*, 7: 131-51.
- ID., 2000, *Akten. Medientechnik und Recht*. Fischer, Frankfurt am Main.
- VOGEL Friedemann, 2010, «Blinde Flecken in der juristischen Hermeneutik. Zur mangelnden Lesbarkeit des Rechts». *Rechtstheorie*, 41: 25-33.

- WALDENFELS Bernhard, 2014, «Metamorphosen der Gewalt». In M. Staudigl (Hrsg.), *Gesichter der Gewalt. Beiträge aus phänomenologischer Sicht*, 135-51. Wilhelm Fink, Paderborn.
- WIELSCH Dan, 2019, «Rechtsformveränderungsrecht. Die Zulässigkeit des Neuen». *Kritische Justiz*, 52: 639-56.
- ZACCARIA Giuseppe, 2013, «Comprendere il diritto». *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 43: 519-25.
- Id., 2014, «Tre osservazioni su “New Realism” ed Ermeneutica». *Ragion pratica*, 43: 341-354.
- Id., 2015, «Comprensione del diritto, non sul diritto». *Rivista di filosofia del diritto*, IV: 119-26.
- ZARADER Marlène, 2007, «Herméneutique et restitution». *Archives de Philosophie*, 70: 625-39.
- ZORZETTO Silvia, 2008, «Introduzione». In Ead. (a cura di), *La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti disciplinari*. ETS, Pisa.